

VERBALE DI INTESA

Reperibilità

Il giorno 27 febbraio 2018

tra

la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento

è stata raggiunta la seguente intesa.

Premessa aziendale:

- l'Azienda, in conformità con i requisiti Bankit e BCE in termini rispettivamente di Business Continuity e di "Group resolution and recovery Plan", sta attuando un programma di presidio operativo strutturato per 24 ore, 7 giorni su 7 per 365 giorni all'anno, con l'obiettivo di erogare alla Clientela Servizi in linea con i Livelli di Servizio, di presidiare la gestione di eventuali anomalie/malfunzionamenti, di intraprendere un processo di miglioramento continuo in linea con le richieste di mercato e le integrazioni della normativa. Ai suddetti fini l'Azienda ha definito una serie di interventi tra cui un modello di presidio operativo strutturato (in modalità "7 giorni per 24 ore"), attivo per gli ambiti tecnologici e applicativi (cosiddette "torri") critici, che si avvale di professionalità IT specifiche per presidiare gli incidenti occorsi anche al di fuori del normale orario di lavoro;
- tenuto conto delle esigenze di servizio, come sopra meglio specificate, L'Azienda, ai sensi dell'art. 40 del CCNL di Settore vigente, ha facoltà di chiedere la reperibilità ai dipendenti del Gruppo distaccati al Consorzio Operativo che svolgono le suddette attività;

Tutto quanto premesso, le Parti convengono quanto di seguito:

- le Parti in coerenza con le previsioni della contrattazione di II livello in materia di welfare, confermano l'obiettivo comune di centralità delle Persone, dei loro bisogni e aspettative;
- in tal senso, le Parti condividono la necessità di valutare misure innovative per favorire un approccio all'organizzazione del lavoro volto a una maggiore efficienza attraverso una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione e che possa garantire una migliore qualità della vita al personale;

- l'Azienda, nell'ottica di una maggiore flessibilità e di una congrua distribuzione dei carichi di lavoro, ferme restando eventuali situazioni di necessità ed urgenza, provvederà a predisporre opportune rotazioni per il personale interessato dalla reperibilità. In tal senso saranno organizzate rotazioni settimanali con l'obiettivo di prevedere, di norma e a regime, almeno 4 persone reperibili per singola torre in modo da contenere possibilmente entro 13 i turni di reperibilità all'anno per singolo lavoratore fatte salve eventuali maggiori disponibilità. Nell'ambito dei lavoratori/lavoratrici designati verrà data la precedenza a coloro che ne abbiano avanzato richiesta; le modalità di richiesta e le eventuali revoche formeranno oggetto di apposita regolamentazione interna. Le turnazioni saranno comunicate in tempo utile e saranno tenute in considerazione eventuali disponibilità dei dipendenti a ricoprire maggiori periodi di reperibilità e richieste di scambio dei turni di reperibilità tra colleghi, previa autorizzazione del responsabile e del coordinamento del presidio operativo;
- nell'ottica di sviluppo e potenziamento delle competenze del personale, che costituisce l'elemento distintivo di ogni organizzazione aziendale in grado di realizzare un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo, e per consentire un ampliamento del numero di colleghi potenzialmente da coinvolgere nella reperibilità, l'Azienda provvede ad erogare formazione mirata alle risorse delle strutture coinvolte dal fenomeno della reperibilità e intende favorire lo scambio di competenze anche attraverso affiancamenti strutturati;
- ferma rimanendo l'applicazione delle previsioni dell'art. 40 CCNL, per facilitare le risorse interessate dalla reperibilità, in ottica di una maggiore conciliazione tempi di vita e di lavoro, è agevolata l'effettuazione degli interventi in remoto; a tale proposito, sono fornite ai dipendenti interessati tutte le strumentazioni adeguate allo scopo (telefoni cellulari, pc portatili, VPN, ...);

Anche nel caso di intervento in remoto alle Aree Professionali sarà riconosciuto il compenso per lavoro straordinario per la durata dell'intervento medesimo, fermo rimanendo l'importo minimo di cui all'art. 40 CCNL e per i Quadri Direttivi l'Azienda terrà nella dovuta considerazione gli interventi effettuati ai fini dell'autogestione della prestazione lavorativa;

- inoltre, nell'ottica di ricercare soluzioni che oltre a garantire un'organizzazione del lavoro efficiente migliorino la qualità della vita al personale, in caso di interventi in orario notturno e fino alla fine del turno di reperibilità (in un arco temporale superiore a due ore), per favorire il recupero psicofisico dei colleghi alle Aree Professionali, l'Azienda riconoscerà la possibilità di posticipare l'orario di ingresso del giorno successivo fino ad un massimo di due ore ferma rimanendo la durata giornaliera dell'orario di lavoro e la reperibilità già programmata, oppure di svolgere la propria attività in "lavoro agile" anche in aggiunta alle previsioni di cui all'accordo del 23 febbraio 2018, previa comunicazione e condivisione col diretto Responsabile, ferma restando l'attribuzione di quanto previsto da CCNL per il pagamento dello straordinario strettamente riferito alla durata dell'intervento; nella stessa ottica ai Quadri Direttivi è garantita la coerente autogestione della prestazione lavorativa, anche differendone il recupero, entro e non oltre due settimane successive all'evento, in accordo col diretto Responsabile oppure la possibilità di svolgere la propria attività in

“lavoro agile” anche in aggiunta alle previsioni di cui all’accordo del 23 febbraio 2018 previa comunicazione e condivisione col diretto Responsabile;

- nell’ipotesi in cui risultasse impossibile intervenire da remoto e si rendesse necessario un intervento operativo presso le strutture aziendali, il tempo di viaggio strettamente necessario per raggiungere la sede di lavoro dalla dimora abituale, sarà computato nella durata dell’intervento, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio (ai sensi del comma 2 art. 40 CCNL vigente);
- nel caso di intervento durante la reperibilità nelle giornate festive del 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, domenica di Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio, il dipendente appartenente alle Aree Professionali avrà diritto, oltre alle maggiorazioni di cui al CCNL di categoria tempo per tempo vigente, anche al riposo compensativo di pari durata; il dipendente appartenente ai Quadri Direttivi avrà diritto al riposo compensativo di pari durata da effettuare entro due settimane; resta fermo quanto sopra pattuito per le ipotesi di lavoro agile in caso di interventi particolarmente significativi/disagevoli;
- l’applicazione dei principi condivisi con la presente intesa è oggetto di incontro con le RSA del COG per i primi sei mesi con cadenza mensile e successivamente trimestrale. L’applicazione del presente accordo potrà essere altresì oggetto di incontro a livello centrale su richiesta delle parti;
- Le previsioni di cui al presente accordo saranno recepite nell’ambito della normativa di riferimento.

L’AZIENDA

LE OO.SS.